ALLEGATO " B "
all'atto n. 19208 di rep.
n. 15171 di raccolta

STATUTO della Fondazione "Fratello Sole"

ART. 1 – Denominazione – sede - durata

È costituita per iniziativa dei Fondatori promotori, la Diocesi di Senigallia, Fondazione Caritas Senigallia ETS e Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti-Stabilimento Pio, una Fondazione denominata "Fratello Sole", per la creazione di una Comunità Energetica Rinnovabile (di seguito "la Fondazione" o "Fratello Sole"). La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria.

La Fondazione ha sede principale nel Comune di Senigallia, in Piazza Garibaldi n. 3, con possibilità di istituire sedi secondarie, filiali o rappresentanze in Italia e/o all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del codice civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo che intervenga una causa di estinzione della persona giuridica ai sensi dell'art. 27 del codice civile, con possibilità di trasformazione della stessa come previsto dall'art. 28 del codice civile.

ART. 2 – Scopi

La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, nel rispetto della dignità dei propri iscritti, ispirandosi a principi di democrazia, solidarietà, di uguaglianza e di non discriminazione alcuna.

L'obiettivo principale della Fondazione è quello di:

a) fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità nonché promuovere la conservazione e lo sviluppo integrato ambientale, economico, sociale e culturale del territorio di riferimento, mediante lo svolgimento di attività finalizzate alla produzione, allo stoccaggio, al consumo, alla condivisione e alla distribuzione tra i propri soci/membri di energia elettrica da fonti rinnovabili;

b) promuovere la costituzione e la gestione di una Comunità energetica rinnovabile e di svolgere tutte le attività consentite ai sensi degli Artt. 31 e 32 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e s.m.i;

c) realizzare e gestire impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili secondo la normativa di settore applicabile;

d) autoconsumare l'energia prodotta dagli impianti, favorendo la condivisione e lo scambio di energia tra i membri della Comunità energetica rinnovabile;

e) ridurre i costi energetici dei membri della Comunità energetica rinnovabile;

f) promuovere la sostenibilità ambientale e la lotta ai cambiamenti climatici al fine di migliorare e salvaguardare le condizioni e l'utilizzazione oltre al miglioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali;

g) sensibilizzare la comunità sui temi dell'energia rinnovabile e

dell'autoconsumo energetico.

Art. 3 Attività istituzionali

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere tutte le attività idonee al loro perseguimento, come definite dal presente Statuto.

Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) Produrre, accumulare, consumare, condividere, scambiare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;

b) realizzare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della comunità al fine di promuovere la cultura del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico, oltre a permettere ai suoi membri l'accesso ad incentivi e agevolazioni come previsti dalla normativa vigente;

c) consentire l'aggregazione tra membri che siano persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione; Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;

d) condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera la CER (comunità energetica rinnovabile), ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CER, un'apposita richiesta al GSE per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché dalla normativa di settore vigente e successive modifiche e integrazioni;

e) garantire che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; I membri della comunità possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023;

f) assicurare, completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano membri facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

g) partecipare ad altre associazioni, fondazioni, consorzi o enti aventi scopo analogo o connesso e comunque non aventi scopo di lucro;

h) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o median-

te aggregazione, in modo non discriminatorio;

i) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei membri per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei membri;

j) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità;

k) garantire che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), che non siano membri o soci della Comunità energetica possono conferire mandato al Referente della Comunità energetica e/o alla Comunità energetica stessa che riveste il ruolo di Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE del 25 febbraio 2024 e delle leggi di settore di volta in volta vigenti;

l) individuare univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;

m) gestire i rapporti con il GSE e le Autorità competenti di settore;

n) monitorare, anche tramite la dotazione di una piattaforma digitale, la produzione e i consumi dei membri con finalità di verifica e rendicontazione;

o) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei membri e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Art. 3.1 Attività strumentali, accessorie e connesse

a) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza;

b) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;

c) svolgere attività di impulso all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

d) organizzare servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

e) prestare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai

punti precedenti.
La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine agli scopi elencati nonché compiere atti e operazioni per il miglior conseguimento dello scopo.
Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.
La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ove previste, e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie. Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai Partecipanti o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai Partecipanti dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.
Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore applicabile.

Art. 4 – Vigilanza

Ai sensi dell'art. 25 del codice civile e della legislazione speciale in materia, le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione.

Art. 5 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:
- fondo di dotazione formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori promotori o da altri Partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri Enti pubblici.

Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro non inferiore a 30.000 (trentamila) euro. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio di amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.
È fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 6 – Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori promotori o da altri Partecipanti ed espressamente assegnati al fondo di gestione;
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni, conferimenti a titolo gratuito o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali o da latri Enti pubblici;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi;
- di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti.

Art. 7 – Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, dovrà essere depositata nei modi di legge.

Il bilancio preventivo e consuntivo sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione ed andranno trasmessi all'Ordinario diocesano.

Nella redazione del bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal Codice Civile per le società di capitali.

Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili od avanzi di gestione, del fondo di dotazione, nonché di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano, comunque, effettuate a favore di altre entità che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

Art. 8 – Destinazione dei contributi per la condivisione dell'energia

La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL e s.m.i. e dalle norme di settore di volta in volta applicabili, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia come previsti dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 e dalla normativa di settore di volta in volta vigente.

Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di amministrazione.

In ogni caso, il Regolamento della Fondazione per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; Inoltre, i membri della Comunità Energetica possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023.

Il Regolamento di cui al precedente alinea, definisce altresì le modalità per assicurare la completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;

Art. 9 – Membri della Fondazione

Si definiscono Membri della Fondazione, in conformità al disposto dell'art. 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., tutte le persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, che partecipano al raggiungimento dei suoi scopi istituzionali nella misura e nei modi stabiliti dal Regolamento della Fondazione nei limiti e con le modalità di cui allo Statuto. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla Comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.

I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori Promotori
- Partecipanti Produttori
- Partecipanti Consumatori o Aderenti

A tutti i membri è garantita, in ogni forma, la piena partecipazione alla vita della Fondazione nel rispetto dello Statuto e del Regolamento.

L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

La Fondazione terrà un registro dei membri ed è ammessa una pluralità di categorie.

Art. 9.1 – Fondatori Promotori

Come risulta dall'atto costitutivo della Fondazione, sono Fondatori Promotori la Diocesi di Senigallia, la Fondazione Caritas Senigallia ETS e la Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti-Stabilimento Pio.

Art. 9.2 – Partecipanti Produttori

Possono essere Partecipanti Produttori, nominati tali con delibera del Consiglio di amministrazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 9.3 – Partecipanti Consumatori o Aderenti

Possono essere Partecipanti Consumatori o Aderenti i meri consumatori di energia elettrica che possono richiedere ed ottenere tale qualifica, qualora si identifichino come: persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I Partecipanti Consumatori o Aderenti contribuiscono operativamente alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o una tantum, ovvero con un'attività anche professionale.

La qualifica di Partecipante Consumatore o Aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata ed è trasmissibile solo ed esclusivamente in caso di voltura del Punto di Prelievo (modifica dati componente) a un terzo che accetti di entrare a far parte della Fondazione e presenti la relativa domanda, che sia accettata a seguito di delibera del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.4 – Requisiti dei membri della Fondazione

La qualifica di Membro della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più ampia possibile, promuovendone anche le attività e la funzione sociale.

Inoltre, i Membri:

a) mantengono i diritti di consumatore, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia;

b) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente della Comunità Energetica Rinnovabile e danno mandato alla stessa per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati sui consumi

di energia elettrica;

c) individuano univocamente nella Fondazione il soggetto delegato Responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui gli stessi possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito nel Regolamento della Fondazione;

d) devono possedere i requisiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., per essere membri della Comunità Energetica;

e) devono essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione sottesi alla cabina di trasformazione primaria, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente e s.m.i., in cui sia attiva una configurazione di autoconsumo promossa dalla Comunità Energetica Rinnovabile;

f) possono far parte della Fondazione tutti i clienti finali consumatori, in particolare i clienti domestici, ubicati nel perimetro sopra specificato, ed i produttori di energia aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili;

g) ciascun consumatore che partecipa alla Comunità Energetica può detenere impianti a fonti rinnovabili realizzati con le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i. oltre alla normativa di settore al tempo vigente, per cui ai fini dell'energia condivisa rileva solo la produzione di energia rinnovabile degli impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della Comunità. I membri della comunità utilizzano la rete di distribuzione per condividere l'energia prodotta, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio;

h) condividono gli scopi e i valori della Fondazione descritti all'art. 2 del presente statuto e si impegnano a rispettare le norme del presente Statuto e del Regolamento;

i) se soggetti pubblici, devono possedere requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, come specificati nel Regolamento della Fondazione;

Art. 10 – Recesso

È ammessa per i Membri la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo idoneo avente valore equipollente con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. È sempre ammesso il recesso per giusta causa. In caso di recesso anticipato del membro, la Fondazione potrà richiedere eventuali corrispettivi, equi e proporzionali, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e del Regolamento.

Art. 11 – Esclusione

Il Consiglio di amministrazione decide l'eventuale esclusione dei Membri della Fondazione, con delibera presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, senza la presenza ed il voto del Membro di cui si chiede l'esclusione.

L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferi-

menti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:
a) trasformazione, fusione e scissione;
b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
c) ricorso al mercato del capitale di rischio;
d) apertura di procedure di liquidazione;
e) dichiarazione di liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
oltre che per quanto previsto all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023:
a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
e) in ogni caso, qualora un associato si trovi, in base alla normativa vigente di volta in volta applicabile, in una situazione tale da comportare la perdita in tutto o in parte della qualità di associato ed ai fini e incentivi di ogni genere previsti a favore della Comunità energetica;
I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:
a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
b) dichiarazione di liquidazione giudiziale e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Fondatori Promotori non possono essere esclusi, in nessun caso, dalla Fondazione.
L'esclusione può aver luogo anche per indegnità del membro o per morosità dello stesso nel versamento della quota di partecipazione alla Fondazione, sempre su delibera del Consiglio di amministrazione.
È considerato moroso il socio che ritarda oltre 3 (tre) mesi dal termine per il versamento.

Art. 12 – Diritti degli esclusi e dei receduti

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.
Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

Art. 13 – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente
b) Vicepresidente della Fondazione, ove nominato;
c) il Consiglio di amministrazione;
d) il Comitato esecutivo, ove previsto;
e) l'Assemblea dei Partecipanti;
f) Il Comitato scientifico, ove previsto.

Art. 14 –Il Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione rimane in carica per cinque anni. Alla scadenza del termine di cinque anni il Presidente è nominato dai Fondatori Promotori Diocesi di Senigallia, Fondazione Caritas Senigallia ETS e Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti-Stabilimento Pio e dura in carica 5 anni. In ogni caso il medesimo Presidente può essere rinominato.

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati, ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

In particolare, il Presidente:

a) convoca il Consiglio di amministrazione;
b) convoca il Comitato esecutivo, ove previsto;
c) convoca l'Assemblea dei Partecipanti;
d) convoca il Comitato scientifico, ove previsto

Art. 15 – Il Consiglio di amministrazione: composizione – nomina - cessazione

Il Consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente della Fondazione che lo presiede, da tre membri ovvero un membro in rappresentanza di ogni categoria prevista dalla Fondazione (Fondatori Promotori, Partecipanti Produttori, Partecipanti Consumatori o Aderenti) così nominati:

- dall'Assemblea dei Partecipanti che sceglie tra i nominativi indicati da ogni categoria e nomina un membro per ognuna di esse.

Nel caso di assenza di una delle categorie, la nomina del membro della categoria assente spetta ai soci Fondatori promotori.

Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le nomine di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ad indicare i nominativi di loro spettanza. Nel caso la comunicazione non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti, ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea dei Partecipanti procederà alla nomina. Nel caso in cui taluno dei soggetti titolari del potere di nomina non provveda alla nomina nei termini indicati, ad essa provvederà l'Assemblea dei Partecipanti.

I componenti del Consiglio di amministrazione possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del

presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 15.1 – Il Consiglio di amministrazione: decadenza ed esclusione

Sono cause di esclusione dal Consiglio di amministrazione:

a) il mancato rispetto delle norme statutarie e del Regolamento;

b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di amministrazione.

Il membro del Consiglio di amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto, a maggioranza semplice, dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui al presente articolo; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Art. 15.2 – Il Consiglio di amministrazione: poteri e competenze

Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ferma restando la necessità delle licenze dell'autorità canonica per il compimento di atti di amministrazione straordinaria a norma del diritto, nonché quelli di deliberare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, e di verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare, provvede a:

a) stabilire annualmente le linee generali e le aree di attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 2 e 3 e s.s. del presente statuto;

b) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;

c) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Vicepresidente della Fondazione, su indicazione del Presidente scegliendo al proprio interno;

d) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico;

e) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, i membri del Comitato esecutivo;

f) deliberare e approvare il bilancio economico di previsione e quello consuntivo;

g) deliberare in merito al Regolamento per la ripartizione e la destinazione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa di volta in volta vigente sulle Comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del presente Statuto;

h) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

i) nominare i componenti dell'Organo di Revisione e deliberarne i compensi;

j) deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie;
k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
l) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione ad altri Enti;
m) determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 9.2 e 9.3 del presente Statuto, possono divenire Partecipanti Produttori e Partecipanti Consumatori o Aderenti e procedere alla relativa ammissione;
n) deliberare l'esclusione dei Membri come previsto dall'art. 11 del presente Statuto;
o) definire le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata dall' articolo 8 del presente statuto;
p) istituire un Comitato scientifico, nominandone i componenti e determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
q) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
r) approvare eventuali Regolamenti diretti a disciplinare l'attività e la vita della Fondazione;
s) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

La partecipazione al Consiglio di amministrazione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per fini istituzionali.

Art. 15.3 – Il Consiglio di amministrazione: convocazione e modalità di svolgimento

Il Consiglio di amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su suo incarico, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

La riunione del Consiglio di amministrazione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di revisione. Il Consiglio di amministrazione nomina al proprio in-

terno un Segretario della riunione.
Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri di spettanza del Fondatore. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Per le decisioni di cui all'art. 15.2, lett. j) e k) è comunque sempre necessario il voto favorevole di tutti i componenti.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di amministrazione dal Presidente designato; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

Art. 16 – Il Comitato esecutivo

Qualora se ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione potrà istituire un Comitato Esecutivo, composto da un numero ristretto dei membri del Consiglio di amministrazione, tra cui il Presidente, cui delegare specifici compiti e/o realizzazione di specifici progetti. I membri del Comitato esecutivo vengono nominati a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione, in ogni caso non oltre la scadenza del Consiglio di amministrazione.
Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente della Fondazione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Comitato stesso, mediante avviso comunicato a tutti i membri del Comitato, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la convocazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per la riunione.
L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.
Il Comitato esecutivo è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.
La riunione del Comitato esecutivo può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.
Il Comitato esecutivo è validamente costituito, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri in carica e del Presidente della Fondazione; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia presente il Presidente della Fondazione.
Il Comitato esecutivo, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Comitato esecutivo è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Comitato medesimo e dal segretario della riunione.

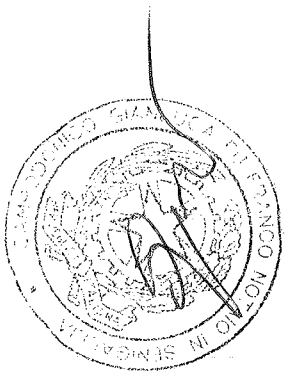

Giovanni Ciardi

Art. 17 – L'Assemblea dei Partecipanti

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i Partecipanti della Fondazione, aventi le caratteristiche previste nel presente statuto e dalle leggi vigenti.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni:

a) esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di amministrazione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e sugli altri argomenti di volta in volta sottoposti alla sua deliberazione;

b) nomina, secondo le disposizioni di cui all'art. 15 del presente statuto, i membri del Consiglio di amministrazione;

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La riunione dell'Assemblea dei Partecipanti può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di stallo prevale il voto dei Fondatori promotori.

Art. 18 – Revisione legale dei conti

Qualora ricorrano le condizioni per la nomina obbligatoria del revisore legale dei conti, ovvero quando lo ritenga opportuno, il Consiglio di amministrazione nomina un incaricato alla revisione legale, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori legali dei conti, che dura in carica quattro anni e potrà essere rinnovato alla scadenza.

Art. 19 – Comitato scientifico

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il Consiglio di amministrazione istituisce a maggioranza semplice il Comitato scientifico quale organo consultivo della Fondazione, composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione tra le persone fisiche e giuridiche, enti ed istituzioni, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

Il Comitato scientifico svolge, in collaborazione con il Consiglio di amministrazione, il Direttore generale e il Comitato esecutivo della Fondazione, una funzione tecnico-consultiva.

I membri del Comitato scientifico durano in carica fino alla decadenza del Consiglio di amministrazione e possono essere riconfermati.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca da deliberare a maggioranza semplice dal Consiglio di amministrazione.

Il Comitato Scientifico è presieduto e si riunisce su convocazione del Presidente della Fondazione o persona da lui delegata.
Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipa, senza diritto di voto, il Presidente della Fondazione e/o il Direttore generale della Fondazione ove nominato.
I membri del Comitato Scientifico, anche singolarmente e se opportunamente convocati, possono presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione. L'incarico di membro del Comitato Scientifico è esercitato a titolo gratuito.

Art. 20 – Scioglimento – estinzione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione è costituita senza limiti di durata e si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 codice civile o per deliberazione del Consiglio di amministrazione.
In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.
I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.
Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano sono per intero devoluti alla Diocesi di Senigallia, alla Fondazione Caritas Senigallia ETS e alla Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti-Stabilimento Pio per finalità di interesse pubblico, sociale e religioso.

Art. 21 – Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
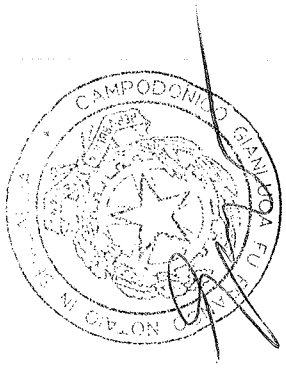
Giovanni Lizzi